



Decreto n° 021 / Pres.

Trieste, 25 gennaio 2017

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

D.P.R. 327/2001, ART. 41. COMMISSIONI DI GORIZIA, PORDENONE E TRIESTE PER LA DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE. RICOGNIZIONE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 25/01/2017

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 25/01/2017

DANIELE BERTUZZI

in data 25/01/2017

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
il Presidente	

Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni ed integrazioni, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", all'articolo 41 prevede la Commissione competente alla determinazione dell'indennità definitiva e ne disciplina la composizione, stabilendo che:

in ogni provincia, la Regione istituisce una Commissione composta:

- a) dal presidente della Provincia, o da un suo delegato, che la presiede;
- b) dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico erariale, o da un suo delegato;
- c) dall'ingegnere capo del genio civile, o da un suo delegato;
- d) dal presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della Provincia, o da un suo delegato;
- e) da due esperti in materia urbanistica ed edilizia, nominati dalla Regione;
- f) da tre esperti in materia di agricoltura e di foreste, nominati dalla Regione su terne proposte dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Considerato che le funzioni ad essa spettanti, disciplinate dagli articoli 20, 21, 22, 41, 48 e 50, del già citato Testo unico espropri, sono le seguenti:

- la Commissione provinciale può esprimersi in merito alla determinazione dell'indennità provvisoria di espropriazione su richiesta del soggetto espropriante, che abbia già ricevuto e valutato le osservazioni degli interessati, prima di emanare il decreto di esproprio (articolo 20);
- la Commissione determina l'indennità definitiva di espropriazione, entro 90 giorni dalla richiesta dell'autorità espropriante, se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità stessa, e se il proprietario non risponde all'invito di comunicare se intenda avvalersi del procedimento di determinazione dell'indennità da parte di tecnici selezionati, nonché di designare un tecnico di propria fiducia (articolo 21);
- nel caso di emanazione urgente del decreto di esproprio, con conseguente determinazione urgente della indennità di espropriazione provvisoria, se il proprietario non condivide la determinazione della misura della indennità di espropriazione, né domanda espressamente la nomina di tecnici, la Commissione provinciale provvede a determinare l'indennità definitiva, entro 30 giorni dalla richiesta dell'autorità espropriante (articolo 22);
- la Commissione provinciale determina il corrispettivo della retrocessione parziale o totale del bene, se non è concordato dalle parti, su istanza di chi vi abbia interesse, sulla base dei criteri applicati per la determinazione dell'indennità di esproprio (articolo 48);
- la Commissione provinciale determina l'indennità di occupazione di un'area, in mancanza di accordo sull'indennità dovuta al proprietario, su istanza di chi vi abbia interesse (articolo 50);
- nell'ambito delle singole regioni agrarie, entro il 31 gennaio di ogni anno la Commissione determina il valore agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati (articolo 41);

Atteso che, pertanto, la Commissione provinciale espropri si configura come un organo collegiale derivante da disposizioni di legge statale, il quale è costituito con provvedimento dell'amministrazione regionale per l'espletamento di compiti non esclusivamente attinenti l'attività istituzionale della Regione;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 erano state istituite le Commissioni provinciali per la determinazione delle indennità di esproprio, con

deliberazione della Giunta regionale n. 3955 di data 2 novembre 1977 e proprio decreto n. 02106 di data 1 dicembre 1977;

Vista l'abrogazione del titolo II della legge 865/1971, ai sensi dell'articolo 58, comma 1, n. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e considerato che con deliberazione della Giunta regionale n. 2426 di data 8 agosto 2003 le Commissioni previste dall'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni sono state identificate con le Commissioni costituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Visto il proprio decreto n. 0209/Pres. di data 31 ottobre 2013, con il quale sono state ricostituite le Commissioni competenti alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio di Trieste, Gorizia, Pordenone e Udine, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, ed è stata altresì determinata la durata in carica dei componenti, colà individuati, fino al 31 ottobre 2018;

Vista la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26, recante "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative";

Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 20, recante "Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016";

Atteso che, per le finalità di cui alla legge regionale 20/2016, le Province del Friuli Venezia Giulia sono soppresse e che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b), della legge regionale 20/2016, ogni altra funzione svolta dalla Provincia in forza di norme di legge, non indicata all'articolo 4, è trasferita alla Regione, a decorrere dal 1° gennaio 2017;

Considerato che l'articolo 4 della legge regionale 20/2016 non cita nulla in merito alla materia in argomento, tra le funzioni oggetto del trasferimento ai Comuni;

Ritenuto, pertanto, da quanto sopra esposto, che la competenza a presiedere la Commissione provinciale espropri, ex articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, è stata trasferita in capo alla Regione con decorrenza 1 gennaio 2017;

Ritenuto pertanto necessario procedere ad effettuare una ricognizione delle Commissioni di Gorizia, Pordenone e Trieste competenti alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;

Di dare atto che, in conseguenza di quanto sopra esposto, il componente "Presidente della Provincia, o da un suo delegato," di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 deve ora intendersi "Presidente della Regione, o da un suo delegato,";

Di dare atto che rimane invariato quant'altro disposto con il sopracitato proprio decreto n. 0209/Pres. di data 31 ottobre 2013;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, articolo 14, comma 1, lett. u;

Decreta

1. Di dare atto che, per quanto esposto nelle premesse, per le Commissioni di Gorizia, Pordenone e Trieste, competenti alla determinazione dell'indennità definitiva di esproprio di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il componente "Presidente della Provincia, o da un suo delegato," di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 deve ora intendersi "Presidente della Regione, o da un suo delegato,".

2. Di dare atto che rimane invariato quant'altro disposto con il sopracitato proprio decreto n. 0209/Pres. di data 31 ottobre 2013.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -